**Ordinanza n. ….del……….. 2017**

***Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti***

***dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016***

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani*,* nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, n. 2542, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:

* l’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
* l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
* l’articolo 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
* l’articolo 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l’altro, curano l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
* l’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
* l’articolo 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
* l’articolo 6, comma 1, il quale stabilisce l’entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
* l’articolo 6, comma 7, il quale prevede, fra l’altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d’intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
* l’articolo 12, comma 6, il quale prevede fra l’altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
* l’articolo 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge già danneggiati da precedenti eventi sismici;
* l’articolo 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l’obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell’interno a norma del comma 1 del medesimo articolo 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
* l’articolo 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

**Vista** l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l’articolo 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

**Vista** l’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

**Vista** l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

**Vista** l’ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;

**Considerato** che, una volta adottate le prime misure urgenti per l’immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell’esercizio del coordinamento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l’attività dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge;

**Rilevato** che è in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016, dovrà essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonché per l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, e che, fino all’entrata a regime della detta piattaforma, la modalità informatica da seguire per le attività suindicate è l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

**Vista** l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 2 febbraio 2017;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

**D I S P O N E**

 **Articolo 1**

**Ambito di applicazione e soggetti beneficiari.**

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d’ora innanzi “decreto legge”), sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge.
3. Limitatamente ai casi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini fino al primo grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
4. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche i titolari di attività produttive ovvero i soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legge che svolgevano, alla data del sisma, l’attività in unità immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell’Allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n 13 del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all’attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalità stabilite dalla stessa ordinanza.

**Articolo 2**

**Tipologia degli interventi finanziabili.**

1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d’uso prevalentemente abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati totalmente inagibili con ordinanza comunale.
2. L’ordinanza di inagibilità totale è emessa dal Comune a seguito di esito E della verifica di agibilità dell’edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES con esito E ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.
3. Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C compilate prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, e che abbiano subito danni ulteriori, in aggravamento, per effetto di eventi sismici successivi alla compilazione della scheda medesima, può essere richiesta una rivalutazione dell’esito di agibilità con le modalità di cui alla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. UC/TERAG16/0010781 del 12 febbraio 2017.
4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive, è affidata all’amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all’amministratore dell’eventuale consorzio appositamente costituito.
5. Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 4, quanto stabilito dall’articolo 6, comma 11, del decreto legge. Agli effetti di tale disposizione, per valore dell’edificio si intende quello risultante dalla rendita catastale.
6. Per gli interventi sulle unità immobiliari a uso abitativo ubicate all’interno di edifici a prevalente destinazione produttiva, resta ferma l’applicazione dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, come stabilito dall’articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza.

**Articolo 3**

**Definizioni.**

1. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, si intende:
2. per “*edificio*” (formato da una o più unità immobiliari) l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
* fabbricati costruiti in epoche diverse;
* fabbricati costruiti con materiali diversi;
* fabbricati con solai posti a quota diversi;
* fabbricati aderenti solo in minima parte;
1. per “*aggregato edilizio*” un complesso di almeno quattro edifici in muratura contigui, a contatto o interconnessi, con unità immobiliari destinate ad abitazione e ad attività produttiva;
2. per interventi *“di miglioramento sismico”* quelli che riguardano edifici appartenenti alla Classe d'uso II e classificati con “*livello operativo*” L1 ed L2, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), fermo restando l’obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l’80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel d.P.C.M. del 9 febbraio 2011 (“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”);
3. per interventi ”*di ricostruzione”* quelli che riguardano edifici classificati con “*livello operativo”* L3, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure, qualora non sia consentita la demolizione, nell’adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008.
4. La ricostruzione dell’edificio deve comunque avvenire sullo stesso sito, nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e mantenendo la superficie complessiva pari a quella preesistente, con un margine di tolleranza del più o meno 5%.
5. La ricostruzione non può avvenire nello stesso sito qualora questo sia suscettibile di instabilità dinamiche in fase sismica come indicate al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza. In tali ipotesi, si applica la disciplina di cui all’articolo 21 della presente ordinanza.
6. Qualora l’edificio gravemente danneggiato o distrutto risultasse, alla data del sisma, non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria in modo da rendere necessarie misure di adeguamento, e qualora necessiti di rilevanti interventi di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno da fonti tradizionali, per adeguarli a disposizioni vincolanti della vigente legislazione in materia, la superficie complessiva preesistente può essere aumentata fino al 10% fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

**Articolo 4**

**Determinazione dei contributi**

* + - 1. Nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto per gli interventi indicati all’articolo 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e) dello stesso decreto legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del precedente articolo 4, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.
			2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto per gli interventi indicati all’articolo 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) dello stesso decreto legge, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del precedente articolo 4, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.
			3. Il contributo è concesso al netto dell’indennizzo assicurativo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legge.

**Articolo 5**

**Determinazione dei costi ammissibili a contributo.**

* + - 1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2 od L3 attribuiti agli edifici interessati.
			2. Il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.
			3. Il costo dell’intervento comprende anche:
1. nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 1;
2. nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 1;
3. in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.
	* + 1. Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.
			2. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell’edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 7, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali all’abitazione o all’attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.
			3. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all’edificio composto da abitazioni agibili.
			4. Le pertinenze esterne di cui al comma 5 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’edificio che contiene l’abitazione o l’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
			5. Ai fini della determinazione del costo dell’intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all’intero edificio l’aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.
			6. Sono ammesse a contributo eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, motivate dall’insorgere di situazioni imprevedibili al momento della progettazione o da prescrizioni delle amministrazioni competenti intervenute successivamente alla stessa ed approvate dall’Ufficio speciale. Nella prima ipotesi di cui al presente comma, le varianti sono ammesse se compatibili con la vigente disciplina urbanistica.
			7. Nei casi di cui al comma 9, l’acquisizione del titolo edilizio e l’ammissione a contributi degli interventi nuovi e ulteriori rispetto a quelli già assentiti e finanziati avvengono secondo le procedure e modalità stabilite dalla presente ordinanza, ed all’erogazione del contributo aggiuntivo si provvede in sede di erogazione del saldo del contributo già riconosciuto. Ove necessario al fine di evitare l’interruzione di lavori già avviati sulla base del precedente provvedimento di ammissione a contributo, l’interessato può allegare al progetto della variante una dichiarazione sottoscritta dal professionista attestante la conformità dei nuovi interventi agli strumenti urbanistici ed alla normativa vigente; in tale ipotesi si fa luogo all’immediata prosecuzione dei lavori in variante, salvo l’esercizio da parte del Comune dei poteri di controllo e di ordinaria vigilanza sull’attività edilizia.
			8. Previa acquisizione del necessario titolo abilitativo, possono essere demoliti e ricostruiti anche in altra area ubicata nel medesimo territorio comunale, gli edifici, rientranti nei livelli operativi L1 ed L2 di cui al successivo articolo 6, a condizione che:

a) non siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 42/2004;

b) non siano sottoposti a vincolo ambientale o paesaggistico;

c) risultino privi di valore funzionale, architettonico o storico, sulla base di apposita certificazione rilasciata dal Comune all’Ufficio speciale per la ricostruzione entro quindici giorni dalla richiesta.

* + - 1. Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento.

**Articolo 6**

**Modalità di calcolo del contributo.**

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

* il costo dell’intervento, al lordo dell’IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all’articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010

e

- il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell’unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato n. 1, articolato per classi di superficie e riferito al “*livello operativo”* attribuito all’edificio, oltre IVA se non recuperabile.

2. Il “*livello operativo*” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli “*stati di danno*” e dei “*gradi di vulnerabilità*” stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato n. 1.Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie, prevista dal comma 1.

3. Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell’IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IVA di competenza.

4. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 11 dell’articolo 5, il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva. A tal fine per “*superficie complessiva*” si intende:

a) la superficie complessiva dell’edificio preesistente, qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti maggiore di quella preesistente ovvero inferiore alla stessa in misura non eccedente il 5%;

b) la superficie complessiva del nuovo edificio, qualora la superficie complessiva risulti inferiore a quella preesistente in misura eccedente il 5%.

5. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell’intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1.

**Articolo 7**

**Disciplina delle spese tecniche**

1. Le spese tecniche, al netto dell’IVA se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 del decreto legge, come modificato e integrato dall’articolo 9 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede Aedes di cui all’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.

2. Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari al progetto possono essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.

**Articolo 8**

**Domanda di accesso ai contributi.**

1. Le domande di contributo per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC.
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:
3. gli estremi e la categoria catastale dell’edificio;
4. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all’attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;
5. la destinazione d’uso;
6. il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES con esito E, ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;
7. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio;
8. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
9. Nella domanda devono inoltre essere indicati:
	1. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES redatte ai sensi dell’ordinanza n. 10 del 2016;
	2. l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
* risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge come integrato dall’articolo 8 del decreto legge n. 8 del 2017 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
* non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1 giugno 2015;
* siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
	1. l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo.
1. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto legge:
	* 1. perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES con esito E ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l’edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES redatta ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;
		2. progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
		3. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
		4. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
		5. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col d.m. 14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell’eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;
		6. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell’edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);
		7. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
		8. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall’Elenco prezzi unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa;
		9. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio;
		10. dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;
		11. documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e tecnico adottati e le modalità seguite per la scelta della migliore offerta, ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del decreto legge;
		12. dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge;
		13. dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legge e di non essere titolare, amministratore o socio dell’impresa appaltatrice né di avere rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie;
		14. eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.
2. I soggetti legittimati ad eseguire gli interventi di riparazione con rafforzamento locale disciplinati dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016, che non si sono avvalsi della facoltà di dare inizio immediato ai lavori previa comunicazione ai sensi dell’articolo 2 della stessa ordinanza n. 4 del 2016, possono presentare la domanda di concessione del contributo entro il termine di cui al comma 1. La domanda deve essere predisposta secondo quanto stabilito dalla citata ordinanza n. 4 ed il contributo è determinato ai sensi dell’ordinanza n. 8 del 2016.

**Articolo 9**

**Titolo edilizio**

1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell’articolo 20 dello stesso d.P.R. in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
3. L’Ufficio speciale che riceve la domanda a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all’articolo 8, comma 1, e verifica l’esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge.
4. Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legge come modificato dall’articolo 6 del decreto legge n. 8 del 2017. A tal fine, il Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni dalla conclusione della verifica di conformità di cui al successivo articolo 9, comma 3.
5. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della proposta dell’Ufficio speciale di cui al successivo articolo 9, comma 3, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, rilascia il titolo edilizio a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legge.
6. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’Ufficio speciale ne informa il Comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro un termine non inferiore a quindici giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.

**Articolo 10**

**Obblighi a carico dei beneficiari del contributo**

* + - 1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello tra gli usi produttivi elencati all’articolo 2, comma 1, già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente, con esclusione dell’uso agricolo.
			2. Il proprietario che aliena l’unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall’ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare locata a terzi, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di presone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.
			3. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.
			4. In caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull’immobile il contributo stabilito dalla presente ordinanza per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione su edifici classificati con livello operativo L1, L2 o L3 o dalle ordinanze nn. 4 ed 8 del 2016 per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici classificati con livello L0, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
			5. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall’art. 555 del codice di procedura civile, purché l’atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell’art. 2693 del codice civile prima della data degli eventi sismici. In tal caso le unità immobiliari a destinazione abitativa sono utilizzate come residenza del nucleo familiare acquirente o destinate alla locazione secondo quanto stabilito in apposita convenzione col Comune ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
			6. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legge la concessione del contributo è subordinata all’assunzione dell’impegno, da parte del proprietario, dell’usufruttuario o del titolare del diritto di garanzia alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici.
			7. La dichiarazione di assunzione dell’impegno di cui al comma 6 è presentata all’Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori l’unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l’immobile in locazione ad altri soggetti sulla base di apposita convenzione stipulata col Comune ai sensi della legge n. 431/1998.
			8. Nei casi di cui al comma 6, il proprietario è esonerato dall’obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest’ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale.
			9. Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

**Articolo 11**

**Concessione del contributo**

1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell’accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti.
2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1, l’Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 7, propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al Vice Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere sospeso, per un sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, qualora:

a) sia necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Ufficio speciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

b) l’Ufficio ritenga indispensabile richiedere chiarimenti all’istante, che fornisce gli stessi entro trenta giorni dalla richiesta.

1. Qualora l’interessato ometta di far pervenire i chiarimenti richiesti dall’Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, la domanda di contributo si intende rinunciata.
2. Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica. Con la stessa modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
3. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il Comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legge.

**Articolo 12**

**Esecuzione dei lavori**

1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all’articolo 11, comma 5. I lavori di riparazione con rafforzamento locale di cui alle ordinanze nn. 4 ed 8 del 2016, per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell’articolo 8, comma 5, devono essere ultimati entro nove mesi dalla data di concessione del contributo.
2. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga dei termini di cui al comma 1 per non più di sei mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall’Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.
4. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all’Ufficio speciale l’avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L’Ufficio speciale dispone verifiche *in loco* per accertare quanto dichiarato sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza.
5. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori novanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

**Articolo 13**

**Erogazione del contributo**

1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:
2. il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell’impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
3. il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
4. il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
5. il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto con riferimento al d.P.R. n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell’edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.
6. Ai fini dell’erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:
7. dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;
8. collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;
9. conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 6, comma 2, per la determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
10. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dall’Ufficio speciale ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall’Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;
11. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.
12. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in sede di domanda di ammissione al contributo, un anticipo fino al 20% dell’importo ammissibile a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all’Ufficio speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo (cosidetto SAL 0), allegando la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo pari all’anticipo richiesto. L’impresa provvede contestualmente ad inviare l’originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
13. Alla compensazione dell’eventuale anticipo percepito ai sensi del comma 3 si procede in occasione dell’erogazione a saldo, come disciplinata al comma 1, lettera c).
14. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, a seguito dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’80% della quota parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. A tal fine i tecnici interessati, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltrano tramite procedura informatica la richiesta di anticipo all’ufficio speciale (cosidetto SAL 0), fattura o nota pro forma di importo pari all’anticipazione. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali è proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.
15. L’Ufficio speciale, entro 20 giorni dall’accettazione degli stati di avanzamento e del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente l’atto di determinazione del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).
16. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2.

**Articolo 14**

**Aggregati edilizi**

* 1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), totalmente inagibile e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1 e L2, può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla Tabella 6 dell’Allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%.
	2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell’aggregato sia classificata con livello operativo L3, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell’aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l’utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell’aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.
	3. All’intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell’aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell’aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici i parametri economici stabiliti per il livello operativo L1 maggiorato del 10%.
	4. La disposizione del comma 3 si applica anche qualora alcuni edifici dell’aggregato edilizio, aventi superficie complessiva non superiore al 25% di quella complessiva dell’aggregato stesso, siano stati danneggiati ma non in misura tale da richiedere un provvedimento comunale di inagibilità totale o parziale. In tal caso anche per gli edifici danneggiati, ma ritenuti agibili, deve essere eseguito un intervento di miglioramento sismico che uniformi la capacità di resistenza dell’aggregato nei limiti di cui al comma 2, e il contributo è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello operativo L1 maggiorati del 10%.
	5. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'articolo 8, comma 3, lettera b).
	6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'articolo 8 e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Il contributo è determinato per ciascun edificio in relazione al livello operativo attribuito allo stesso.
	7. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo gli aggregati edilizi perimetrati dai Comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legge.

**Articolo 15**

**Aggregati nei centri storici**

* 1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti e da crolli diffusi, che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono, in anticipo rispetto alla redazione dei piani attuativi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge, individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’articolo 8, comma 8, dello stesso decreto legge.
	2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano:

centri storici le zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A, ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444;

nuclei urbani e rurali i centri classificati dall’ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali come caratterizzati dalla presenza di edilizia di pregio storico, architettonico o tipologico, inserita in contesti paesaggistici di valore, che necessitano di un intervento di recupero o di fedele ricostruzione che ne salvaguardi le caratteristiche morfologiche ed ambientali;

danni ingenti e crolli diffusi quelli che hanno interessato con crolli parziali o totali almeno il 50% degli edifici del centro storico o del nucleo urbano o rurale, come attestato dal rilevamento compiuto con le schede AeDES ovvero, qualora questo non sia ancora concluso, da puntuali documentazioni o rilievi, anche aerei, effettuati successivamente al sisma da soggetti pubblici o incaricati da pubbliche amministrazioni.

* 1. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, dello stesso decreto legge, in UMI composte da più di tre edifici o unità strutturali che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'articolo 8, comma 3, lettera b).
	2. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del decreto legge. Qualora nei 30 giorni successivi all’invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso articolo 8, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune si sostituisce nell’esecuzione dell’intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 8.
	3. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI l’unitarietà dell’intervento ai sensi del comma 1 viene conseguita tramite l’affidamento della progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI dell’aggregato ad un solo tecnico. Qualora gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l’unitarietà dell’intervento per l’aggregato viene garantita con l’attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, mentre l’esecuzione degli interventi deve comunque essere affidata ad un’unica impresa, selezionata come previsto all’articolo 8, comma 3, lettera b). Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l’attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall’articolo 34 del decreto legge.
	4. L’intervento su ciascuna UMI e sull’aggregato può essere di ripristino con miglioramento sismico qualora le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma anche di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni.
	5. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l’aggregato si applica quanto stabilito dalla presente ordinanza tenendo conto del livello operativo attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di vulnerabilità stabiliti ai sensi delle Tabelle dell’Allegato 1, ma il costo parametrico è aumentato del 10%.
	6. Ferma restando l’unitarietà dell’intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dall’amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI con l’impegno comunque all’esecuzione dei lavori nella forma unitaria prevista al comma 5. La domanda di contributo deve comprendere quanto già stabilito per ciascun edificio ed essere corredata da una apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi dell’aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.

**Articolo 16**

**Edilizia in zone rurali.**

* + - 1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui all’articolo 5, commi 11 e 12.
			2. Per migliorare la funzionalità dell’azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all’attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Il contributo è determinato con le modalità di cui all’articolo 5, comma 12.
			3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all’attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. In tal caso il contributo è determinato con le modalità di cui all’articolo 5, comma 12.
			4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 50% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato del 15%.

**Articolo 17**

**Ruderi ed edifici collabenti**

* + - 1. Gli edifici che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma.
			2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge.
			3. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, allorquando l’istante attesti la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica.
			4. L'utilizzabilità degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge e di ogni altro documento reperibile l’insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
			5. Nel caso di edifici dichiarati parzialmente inagibili, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari o porzioni di esse, che versano nelle condizioni di cui al comma 1, ed altre utilizzabili ai fini abitativi o produttivi, è ammissibile a contributo il ripristino della sola parte dell’edificio relativa alle unità immobiliari o porzioni di esse utilizzabili ai fini abitativi o produttivi. In tal caso il contributo viene determinato sulla base del minore importo tra il costo convenzionale calcolato, ai sensi del precedente articolo 6, sulla sola superficie utilizzabile al momento del sisma ed il costo dell’intervento indispensabile, ai sensi delle Norme tecniche sulle costruzioni, per assicurare l’agibilità strutturale della sola porzione di edificio comprendente le unità immobiliari utilizzabili.
			6. Ai proprietari degli immobili di cui al comma 1 è concesso, esclusivamente, un contributo per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area, determinato secondo le modalità stabilite con separata ordinanza commissariale.

**Articolo 18**

**Modifica del numero di unità immobiliari.**

* + - 1. Il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo.
			2. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base delle mutate esigenze familiari, l’incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d’uso preesistente. L'Ufficio speciale, effettuate le verifiche sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo comparando il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma con il costo dell’intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.
			3. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, per la determinazione del contributo viene comparato il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto con il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.

**Articolo 19**

**Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici**

Gli edifici ubicati nei Comuni di cui all’articolo 13 del decreto legge, già danneggiati dall’evento sismico del 2009 e che hanno subito ulteriori danni dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge, sono ammessi a contributo con le modalità stabilite nei commi successivi.

Qualora, alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge, era già intervenuta la concessione e la parziale erogazione del contributo ed i lavori erano ancora in corso di esecuzione, è ammesso a contributo esclusivamente l’intervento aggiuntivo che si renda necessario per la riparazione degli ulteriori danni subiti, sempreché si tratti di danni diversi da quelli riparabili con i contributi ancora non erogati.

Nei casi di cui al precedente comma 2, il costo ammissibile a contributo è determinato confrontando i seguenti dati:

a) costo dei lavori aggiuntivi, non finanziati e necessari per completare gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione indicati nei progetti originari, assicurando il conseguimento dei livelli di resistenza previsti dalla normativa applicabile agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo;

b) costo convenzionale determinato applicando al costo parametrico relativo al livello operativo L2 di cui alla Tabella 6 dell’Allegato n. 1 la percentuale determinata sulla base del rapporto tra il costo dei lavori finanziati e quello dei lavori necessari, ma ancora da finanziare.

4. Con riguardo agli edifici, per i quali, alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge, non era ancora intervenuta la concessione del contributo ovvero non erano iniziati i lavori di miglioramento sismico o ricostruzione, le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l’entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

5. La presentazione della domanda, la concessione e l’erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente ordinanza.

6. Esclusivamente, con riguardo agli interventi di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 13, del decreto legge e quelle previste nella presente ordinanza con riguardo alle modalità di selezione dell’impresa affidataria dei lavori.

**Articolo 20**

**Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata**

Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi.

Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati:

a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

b) per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto legge.

Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede:

a) con le procedure previste dalla presente ordinanza, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell’edificio;

b) secondo le procedure previste dal decreto legge per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell’edificio ovvero il costo dell’intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell’intero edificio.

In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti Comuni che di proprietà esclusiva dell’edificio, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente ordinanza.

Il condomino che detiene la maggioranza relativa del valore dell’immobile, è delegato alla presentazione della domanda di contributo. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

L’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 11, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite, per la parte privata, nella presente ordinanza. Entro i medesimi termini, segnala al Commissario straordinario l’entità del finanziamento pubblico necessario per completare gli interventi.

**Articolo 21**

**Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici**

* 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti su edifici che insistono in aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica quali:
1. zone in frana;
2. zone di rispetto/suscettibilità per faglie attive e capaci (così come definite nelle “*Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci*” elaborate dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907);
3. zone R3 o R4 del Piano di assetto idrogeologico;
4. zone di rispetto per liquefazione (così come definite nelle “*Linee guida*” di cui alla precedente lettera b);
5. zone con cavità sotterranee instabili~~;~~
	1. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento già collaudate e di cui sia stata accertata l'efficacia dopo gli eventi sismici mediante appositi monitoraggi, ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto.
	2. Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1, che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono stati dichiarati inagibili con esito E delle schede AeDES, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati simicamente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c), del decreto legge. In tal caso il Vice commissario può autorizzare la ricostruzione di edifici equivalenti in altri siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata, ovvero a seguito di apposita variante.
	3. Il costo parametrico per determinare il contributo dell’intervento di cui al comma 3 è pari a quello previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L3 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

**Articolo 22**

**Contratti d’appalto**

* 1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l’impresa affidataria dei lavori, selezionata con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza.
	2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, del decreto legge. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 31 del decreto legge.
	3. Nel caso di cui all’articolo 31, comma 6, del decreto legge, la volontà dell’impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite del 30% del costo ammissibile a contributo e l’autorizzazione del committente devono risultare espressamente dal contratto d’appalto. Quest0ultimo deve contenere l’indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto legge e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché l’importo dei lavori affidati.
	4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, il subappalto non può essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l’obbligo dell’impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

**Articolo 23**

**Controlli.**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 12 del decreto legge, le procedure e modalità per l’effettuazione dei controlli successivi all’erogazione dei contributi, da parte dei Vice Commissari, nonché le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, sono disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12.
2. La stessa ordinanza stabilisce le modalità di esercizio dei controlli degli Uffici speciali sui progetti presentati e sugli interventi in corso di esecuzione, compreso il controllo sulle strutture previsto dalle normative per le zone sismiche.

**Articolo 24**

**Cumulabilità dei contributi.**

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto legge, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell’agibilità dell’immobile originario. Ai fini del presente articolo, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell’articolo 16-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i.

**Articolo 25**

**Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia.**

1. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente ordinanza gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 6.
2. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l’esclusione dall’accesso ai contributi.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
	1. mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente articolo 10 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;
	2. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;
	3. carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.
4. In ogni caso, il Commissario straordinario può sospendere la concessione dei contributi qualora l’impresa appaltatrice non rispetti l’obbligo di cui all’articolo 22, comma 4, di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall’erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.
5. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

**Articolo 26**

 **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’articolo 51 della legge di bilancio 2017.

**Articolo 23**

**Efficacia.**

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. [2, comma 2](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000839032ART20,__m=document)*,* del [decreto-legge](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000839032ART0,__m=document)*,* è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Vasco Errani

**ALLEGATO 1**

**Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici**

**TABELLA 1 SOGLIE DI DANNO**

|  |
| --- |
| **1.1 SOGLIE DI DANNO** di edifici a destinazione prevalentemente abitativa con struttura in muratura |
| Danno Grave: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente abitativa con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni:** lesioni diagonali passanti di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
* evidenze di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
* presenza di crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, di volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie fino al 10% della superficie totale delle murature portanti o di quella delle volte o dei solai;
* pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per un'ampiezza fino a 5 centimetri sull’altezza di un piano o comunque che riguardino un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici. |

|  |
| --- |
| Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:** lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
* lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 5 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
* evidenze di schiacciamento che interessino più del 10% delle murature portanti;
* presenza di crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, di volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale delle murature portanti o di quella delle volte o dei solai;
* presenza di distacchi localizzati fra pareti portanti con ampiezze superiori a 10 mm oppure di distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
* presenza di distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
* pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 5 centimetri sull’altezza di un piano o comunque che riguardino un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici. |
| **Superiore al Danno Gravissimo**: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDEScon esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo* |

|  |
| --- |
| 1.2 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in cemento armato in opera |
| **Danno Grave:** *Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni:* -lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > 10% e ≤ 20% degli elementi di un pia no;* lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > 10% e ≤ 20% degli elementi di un piano;
* presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione > 5% e ≤ 15% degli elementi di un piano;
* danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all’1% dell'altezza dell'interpiano;
* significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
* lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un’estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) ≥ 15% e < 30% della superficie totale degli impalcati.
 |
| **Danno Gravissimo:** *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:** lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano;
* lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano.
* Presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione > 15% degli elementi di un piano;
* danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
* danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
* elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
* lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un’estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) ≥ 30% della superficie totale degli impalcati.
 |
| **Superiore al Danno Gravissimo**: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo* |

|  |
| --- |
| 1.3 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura mista o altra tipologia |
| Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura, dal cemento armato in opera o da prefabbricato, il professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie trattate nelle Tabelle precedenti. |

**TABELLA 2 – STATI DI DANNO**

|  |  |
| --- | --- |
| **GLI STATI DI DANNO** di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera individuano le fasce di danneggiamento entro cui si collocano gli edifici resi inagibili dal sisma, oggetto di specifica ordinanza sindacale, e si articolano in: |  |
| **Stato di danno 1**: danno inferiore o uguale al “danno lieve” (ord. 4/2016) |  |
| **Stato di danno 2:** danno superiore al “danno lieve” e inferiore o uguale al “danno grave” |  |
| **Stato di danno 3**: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo” |  |
| **Stato di danno 4**: danno superiore a “danno gravissimo” |  |
| **TABELLA 3 – CARENZE** |  |
| **3.2 –CARENZE** di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura |
|  | α | β |
| 1 | presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale | X |  |
| 2 | presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 20% e meno del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale |  | X |
| 3 | presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti – diatoni tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale |  | X |
| 4 | cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale delle pareti | X |  |
| 5 | cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale delle pareti |  | X |
| 6 | presenza di muratura portante con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l’ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore del 40 % della superficie totale delle pareti | X |  |
| 7 | presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo minore o uguale al 40 % della superficie totale delle pareti |  | X |
| 8 | presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello |  | X |
| 9 | assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli  |  | X |
| 10 | colonne in muratura soggette a tensioni medie di compressione nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti |  | X |
| 11 | rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14 |  | X |
| 12 | collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso | X |  |
| 13 | solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all’interno della u.s.  |  | X |
| 14 | carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali |  | X |
| 15 | Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 20% della superfice coperta | X |  |
| 16 | Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 5% e minore del 20% della superfice coperta |  | X |

|  |
| --- |
| **3.3 –CARENZE** di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in cemento armato in opera |
|  | α | β |
| 1 | Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione maggiore di 5) |  | X |
| 2 | Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (\*) |  | X |
| 3 | Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze maggiore del 20% della dimensione dell’edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti) |  | X |
| 4 | Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti) | X |  |
| 5 | Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti) |  | X |
| 6 | Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o “taglio-scorrimento” sui pilastri | X |  |
| 7 | Collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura |  | X |
| 8 | Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello | X |  |
| 9 | Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello |  | X |
| 10 | Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali |  | X |
| 11 | Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci | X |  |
| 12 | Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti  | X |  |
| 13 | Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti  |  | X |

|  |
| --- |
| **3.4 – CARENZE di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura mista o altra tipologia** |
| Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate. |

**TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITA’**

|  |
| --- |
| **Gradi di Vulnerabilità** di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in operaViene definito Grado di vulnerabilità **Alto** qualora nell’edificio siano presenti più di 1 carenza di tipo α oppure almeno 4 carenze di tipo (α+ β). (\*)Viene definito Grado di vulnerabilità **Significativo** qualora nell’edificio sia presente 1 carenza di tipo α oppure almeno di 4 carenze di β.Viene definito Grado di vulnerabilità **Basso** qualora nell’edificio non sia presente alcuna carenza di tipo α oppure meno di 4 carenze di tipo β. |

**TABELLA 5 - LIVELLI OPERATIVI**

|  |
| --- |
|  **“Livelli operativi”** di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera |
|  | Stato di danno 1 | Stato di danno 2 | Stato di danno 3 | Stato di danno 4 |
| Vulnerabilità Bassa | L0 | L1 | L2 | L3 |
| Vulnerabilità Signif. | **L0** | **L1** | **L2** | **L3** |
| Vulnerabilità Alta | **L0** | **L2** | **L3** | **L3** |
| **I diversi Livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno, individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunti dalla Tabella 4. A ciascun livello operativo è associato il costo parametrico, riportato nella Tabella 6 e il tipo di intervento di ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associato alla riparazione dei danni.** **Il Livello operativo L3 che, come detto, scaturisce dalla combinazione dello Stato di Danno, individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunto dalla Tabella 4, comporta l’esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico (per le classi d’uso III e IV).** **I Livelli operativi L1 e L2, parimenti, comportano l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.****Il Livello operativo L0 determinato invece sul solo livello di danno di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, contempla esclusivamente l’esecuzione di interventi di rafforzamento locale.** |

**TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI**

|  |
| --- |
| **Costi parametrici** riferiti ai livelli operativi della Tabella 5 |
| **Costo parametrico** | *Livello operativo L0* | *Livello operativo L1* | *Livello operativo L2* | *Livello operativo L3* |
| Fino a 120 mq. | 370 | 900 | 1150 | 1350 |
| Da 120 a 200 mq. | 222 | 540 | 700 | 800 |
| Oltre i 200 mq. | 111 | 270 | 360 | 430 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **I costi parametrici per i livelli operativi L1 e L2 si applicano a tutti gli interventi che riguardano edifici appartenenti alla Classe d'uso II e che, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008, sono finalizzati a raggiungere una resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori del 60% ed 80% di quello previsto per le nuove costruzioni.****I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.** |

**Tabella 7- INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI**

I costi parametrici di Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione prevalente abitativa con strutture in muratura, in cemento armato in opera, sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato:

1. del 30% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell’art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con livello operativoL1 ed L2, e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati con livello operativo L3, ad esclusione di quelli che sono tenuti ad eseguire gli interventi ai sensi delle direttive per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvate con DPCM del 9 febbraio 2011.
2. del 5% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L1 ed L2 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell’anno precedente;
3. del 5% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A.

d)del 5% per ubicazione disagiata del cantiere in quanto ricompreso all’interno di un piano attuativo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 oppure causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00

e) del 10% per demolizione, asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 50% del volume totale dell’edificio, oppure del 5% nel caso che la demolizione ed il successivo trattamento abbia interessato almeno il 30% e fino al 50% del volume totale dell’edificio. L’incremento non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione volontaria di cui all’articolo 5, commi 11 e 12 della presente ordinanza;

f) del 10% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari, classificati con livello operativo L3;

g) del 3% per gli interventi di miglioramento sismico per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

h) del 5% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti di spessore maggiore di 50 cm, per almeno il 50% della loro superficie calcolata come sviluppo prospettico complessivo ai diversi piani.

i) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d’uso ai fini della determinazione dell’azione sismica, conseguente alla destinazione d’uso della porzione pubblica dell’edificio, sia superiore alla Classe II.

l) del 5% per edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri e del 3% per quote superiori a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri.

m) del 3% per il trattamento faccia vista di paramenti murari in pietra o laterizio, da eseguirsi mediante stuccature con malta di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell’edificio oppure per la finitura eseguita con intonaci a base di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell’edificio.

n) del 2% per la realizzazione di solai in legno su almeno il 70% della superficie complessiva degli stessi solai.

o) del 2% per la realizzazione di almeno il 90% degli infissi esterni in legno.

Gli incrementi di cui alle lettere m), n) ed o) non sono cumulabili con l’incremento della lettera a).

Il costo parametrico per gli edifici a tipologia abitativa, ma utilizzati prevalentemente in agricoltura per il ricovero mezzi o come magazzino-deposito di materiali, che non necessitano di particolari finiture ed impianti, è ridotto del 30%.

**7.1. Incrementi per amplificazione sismica**

Nel caso in cui il sito ove è ubicato l’edificio, ricada in zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, così come indicate nella carta di microzonazione sismica comunale o regionale, il progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dovrà essere supportato da apposita Relazione geologico-geofisica ed il costo parametrico è incrementato del 2% per ogni decimale di incremento del coefficiente di amplificazione sismica, fino al massimo del 15% previa verifica dell’Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull’applicazione dell’incremento.

Qualora l’edificio da migliorare simicamente o da ricostruire sia ubicato in aree individuate dalle microzonazioni sismiche come suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica per liquefazione, cedimenti differenziali e/o cavità sotterranee, il costo parametrico è incrementato fino al 10%, previa verifica dell’Ufficio speciale che si esprime preventivamente sull’entità dell’incremento, per tenere conto del maggiore onere per la esecuzione dei lavori di ricostruzione. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle indagini necessarie alla definizione del rischio sono ricompresi tra quelli stabiliti nel protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni tecniche, allegato all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

 Le ubicazioni ed i risultati delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dovranno essere consegnati, nei formati informatici compatibili con le banche dati regionali, ai servizi geologici regionali e agli uffici speciali regionali.